

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2025 del 09/04/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 intestata a PLASTISAVIO S.P.A. per lo stabilimento in cui si svolge l'attività di lavorazione materie plastiche sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2109 del 09/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno nove APRILE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 intestata a PLASTISAVIO S.P.A. per lo stabilimento in cui si svolge l'attività di lavorazione materie plastiche sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASTISAVIO S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento in cui si svolge l'attività di lavorazione materie plastiche sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/04/2017, così come integrata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2145 del 02/05/2017 e rilasciata dal SUAP in data 09/05/2017;

Atteso che la stessa:

- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-2179 del 05/05/2021 è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP in data 13/05/2021;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-4147 del 16/08/2022 è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP in data 18/08/2022;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-5757 del 10/11/2022 è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP in data 16/11/2022;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-263 del 19/01/2023 è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP in data 26/01/2023;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-2026 del 20/04/2023 è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP in data 27/04/2023;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-2843 del 01/06/2023 è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP in data 08/06/2023;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-360 del 23/01/2024 è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP in data 31/01/2024;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B Allegato B e Tavola Unica “SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE”;
- all'ALLEGATO C e Tavola Unica “SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA”;
- all'ALLEGATO D e Tavola Unica “SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE”;
- all'ALLEGATO E “RECUPERO RIFIUTI” l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO F “Nulla Osta acustico” art. 8 co. 6 del L. 447/95.

Considerato che in data 23/10/2023 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale relativa al punto 7 dell'ALLEGATO A “Emissioni in atmosfera”, acquisita da Arpae al PG/2023/180166 del 23/10/2023;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Atteso che con Nota di Arpae PG/2023/181623 del 25/10/2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta, richiedendo agli Enti coinvolti di indicare la necessità di eventuale documentazione integrativa;

Dato atto che con nota PG/2023/196529 del 20/11/2023 sono state richieste integrazioni;

Visto che in data 14/12/2023 ed in data 15/12/2023, la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite rispettivamente al PG/2023/213003 ed al PG/2023/213521;

Dato atto che in data 05/04/2024 il responsabile dell'endo-procedimento "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, proponendo l'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 avente ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASTISAVIO S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento in cui si svolge l'attività di lavorazione materie plastiche sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25.*", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/04/2017, **sostituendo l'ALLEGATO A vigente con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae - Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e le DDG n. 100/2023 e D.D.G. n. 27/2024 con le quali è stata disposta in ultimo la proroga degli incarichi di funzione sino al 31/05/2024;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017** avente ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASTISAVIO S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento in cui si svolge l'attività di lavorazione materie plastiche sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25.*", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/04/2017, **come segue:**

- **l'ALLEGATO A vigente è sostituito con l'ALLEGATO A , parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 21/04/2017 prot. 17344, integrata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2145 del 02/05/2017, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 09/05/2017 P.G.N. 19258, successivamente aggiornata con:

- determinazione n. DET-AMB-2021-2179 del 05/05/2021, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 13/05/2021 prot. n. 19292;
- determinazione n. DET-AMB-2022-4147 del 16/08/2022, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 18/08/2022 prot. n. 29096;
- determinazione n. DET-AMB-2022-5757 del 10/11/2022, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 16/11/2022 prot. n. 40533;
- determinazione n. DET-AMB-2023-263 del 19/01/2023, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 26/01/2023 prot. n. 3747;
- determinazione n. DET-AMB-2023-2026 del 20/04/2023, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 27/04/2023 prot. n. 15180;
- determinazione n. DET-AMB-2023-2843 del 01/06/2023, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 08/06/2023 prot. n. 19816.

L'Allegato A "Emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)" dell'AUA di cui sopra al punto 2. del paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" stabiliva la seguente prescrizione:

2. *"al fine di dare adeguato seguito a quanto indicato nel parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena prot. 2022/0195249/P del 14/07/2022 riportato nelle Premesse, la Ditta **entro 180 giorni dal rilascio del presente aggiornamento di AUA** dovrà presentare **una modifica dell'AUA**, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/13, comprensiva di:*
 - una **Relazione tecnica di livello 2**, come definita dalla linea guida Arpae DET. n 2018-426 "Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida 35/DT - Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm." relativa a tutte le emissioni odorigene (convogliate e diffuse) derivanti dallo stabilimento, distinguendo l'apporto delle nuove da quelle esistenti;
 - *l'eventuale progetto dei sistemi di abbattimento e contenimento delle emissioni odorigene necessari che dovranno essere installati sulle emissioni individuate come significative dalla Relazione tecnica di cui sopra;*

ferma restando la successiva valutazione dello studio e del progetto presentato da parte dell'autorità competente Arpae, Azienda U.S.L. e Comune di Mercato Saraceno, che si riserveranno l'installazione di eventuali ulteriori sistemi di abbattimento e contenimento delle emissioni".

Con PEC del 20/07/2023 acquisita al PG/2023/126474 la Ditta ha trasmesso ad Arpae e al Comune di Mercato Saraceno la Relazione tecnica di livello 2 di cui al primo punto della succitata prescrizione n. 2, ritenendo non necessaria l'installazione di impianti di abbattimento in virtù di quanto emerso dallo studio di impatto odorigeno.

Con PEC del 20/11/2023 avente prot. PG/2023/196612 Arpae SAC di Forlì-Cesena ha chiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae una valutazione tecnica *“circa la relazione tecnica inviata dalla Ditta, con riferimento alla completezza di quanto trasmesso e allo studio di impatto odorigeno così concluso, anche con riferimento alla eventuale necessità di ulteriori sistemi di abbattimento e contenimento delle emissioni odorigene”*, al fine di verificare il rispetto della prescrizione n.2 sopra riportata.

Con PEC del 20/11/2023 avente prot. PG/2023/196597 Arpae SAC di Forlì-Cesena ha chiesto al Comune di Mercato Saraceno e all'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica una *“valutazione circa la relazione tecnica inviata dalla Ditta, con riferimento alla completezza di quanto trasmesso e allo studio di impatto odorigeno così concluso, anche con riferimento alla eventuale necessità di ulteriori sistemi di abbattimento e contenimento delle emissioni odorigene”*, al fine di verificare il rispetto della prescrizione n.2 sopra riportata.

Con PEC del 26/01/2024 acquisita al PG/2024/16011 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla relazione di impatto odorigeno di livello 2 di seguito riportate:

“...omissis...”

Valutazioni tecniche del modello previsionale presentato dalla Ditta Plastisavio.

Nel corso di una modifica sostanziale dell'impianto occorsa nel 2022 ST e SAC hanno chiesto all'azienda la predisposizione di una relazione di II livello per oggettivare l'impatto odorigeno delle emissioni dell'azienda nell'intorno territoriale vista la cogenza di segnalazioni di episodi di odore presso l'edificio della Protezione civile utilizzato, in maniera provvisoria, per accogliere 4 classi della scuola elementare di Mercato Saraceno.

La relazione considera un dominio meteo con le seguenti caratteristiche

- *Origine SW: X = 270202.00 m E - Y = 4867728.00 m N UTM fuso 33 – WGS84*
- *Dimensioni orizzontali totali: 10.5 km x 10.5 km (passo griglia 300m)*
- *Risoluzione orizzontale (dimensioni griglia): dx = dy = 300 m*
- *Risoluzione verticale (quota livelli verticali): 0-20-50-100-200-500-10000-2000-4000 m sul livello del suolo.*
- *valutazione dell'orografia del territorio (immagine seguente)*

...omissis...

L'elaborazione ha permesso di calcolare il regime anemologico, la distribuzione percentuale oraria delle classi di stabilità, l'altezza dello strato di rimescolamento e le rose dei venti (provenienza vento predominante da SSW).

Il dominio di calcolo delle ricadute di odore (Calpuf) ha una griglia di 3x4 km con passo della griglia di 100 m. e le sorgenti odorigene dell'azienda sono state suddivise in emissioni puntuali e diffuse riportate nella tabella seguente.

Data	Rapporto di Prova	Emissione	Tipologia sorgente	Concentrazione (OUe/m ³)
22/06/2023	2159	E1	Puntuale	86
22/06/2023	2160	E3	Puntuale	62
22/06/2023	2161	E4	Puntuale	62
22/06/2023	2162	E5	Puntuale	78
22/06/2023	2163	E6	Puntuale	106
22/06/2023	2164	E13	Puntuale	57
22/06/2023	2165	E17	Puntuale	98
22/06/2023	2167	ED_1 ⁽¹⁾	Diffusa	84
22/06/2023	2168	ED_2 ⁽²⁾	Diffusa	62

⁽¹⁾ sorgente diffusa, misura effettuata all'interno del capannone in prossimità dell'emissione E6
⁽²⁾ sorgente diffusa, misura effettuata all'interno del capannone in prossimità dell'emissione E17

Le sorgenti E1, E3 ed E4 sono state escluse in quanto caratterizzate da portata inferiore a 500 Oue/s e come somma è inferiore al 10% della portata di odore totale (256.7 Oue/s).

I ricettori sensibili individuati sono descritti nella tabella seguente; nel ricettore E17, al momento della presentazione della documentazione erano dislocate alcune classi scolastiche. Le portate di odore relative alle varie sorgenti puntuali sono di seguito riportate.

Codice	Altezza (m)	Sezione (m ²)	Temp (°C)	Portata (Nm ³ /h)	Conc. odore (OUe/m ³)	OER (OUe/s)
E1	8	0,045	30	2500	86	60
E3	8	0,071	30	2500	62	43
E4	8	0,071	29	2500	62	69
E5	12	0,126	42	7000	78	152
E6	12	0,071	29	7000	106	206
E13	12	0,126	63	7000	57	130
E17	10	0,283	30	15000	98	408

Tabella 4 – Dati geometrici ed emissivi di input

per una portata complessiva di odore di 1068 Oue/s.

Le sorgenti areali individuate nei portoni di alcuni reparti (ED1 ed ED2) sono state caratterizzate dal punto di vista emissivo misurando la concentrazione di odore nei reparti delimitati dai portoni stessi.

...omissis...

Sorgente diffusa	Cubatura (m ³)	n. ricambi aria all'ora	Portata (m ³ /s)	Conc. odore (OU/m ³)	OER (OUe/s)	Area (m ²)	SOER (OUe/s m ²)
ED_1	10892	6	18,15	62	1524,9	76,9	19,8
ED_2	4593	6	7,66	84	474,7	125	3,8

per una portata di odore complessiva delle sorgenti diffuse pari a 2000 Oue/s.

Appare evidente che circa i 2/3 delle emissioni odorigene derivano dalle sorgenti diffuse che diffondono anche da portoni e questo può dare indicazioni importanti nel merito delle strategie di riduzione dell'impatto odorigeno ed in particolare l'emissione diffusa ED1 che si trova verso il ricettore R1 e R19 (stabile protezione civile).

Codice	Classe di sensibilità del ricettore	Valore di accettabilità
R01	QUARTA	4,0 Oue/m ³
R02	QUARTA	4,0 Oue/m ³
R03	QUARTA	4,0 Oue/m ³
R04	QUARTA	4,0 Oue/m ³
R05	QUARTA	4,0 Oue/m ³
R06	QUARTA	4,0 Oue/m ³
R07	QUARTA	4,0 Oue/m ³
R08	QUARTA	4,0 Oue/m ³
R09	QUARTA	4,0 Oue/m ³
R10	QUARTA	4,0 Oue/m ³
R11	QUARTA	4,0 Oue/m ³
R12	QUARTA	4,0 Oue/m ³
R13	QUARTA	4,0 Oue/m ³
R14	PRIMA	1,0 Oue/m ³
R15	PRIMA	1,0 Oue/m ³
R16	QUARTA	4,0 Oue/m ³
R17	QUARTA	4,0 Oue/m ³
R18	PRIMA	1,0 Oue/m ³
R19	QUARTA	4,0 Oue/m ³

Tabella 2 – Ricettori discreti

Il ricettore R19, all'interno del quale erano inserite temporaneamente alcune classi di una scuola elementare, è individuato come edificio produttivo e allo stesso nel modello vengono applicati i limiti previsti dal Decreto n. 309 del 28/6/2023 (4 Oue/mc).

Si precisa che, in base ai criteri previsti, le scuole devono essere tutelate dal punto di vista dell'inquinamento odorigeno e la normativa prevede valori di riferimento (98° perc PtM su base annua) minori a 1 Oue/mc.

I risultati della simulazione sono riassunti nella seguente tabella.

Ricettore	Valore di accettabilità (OU _e /m ³)	98° percentile orario di picco (OU _e /m ³)
R01	4,0	3,89
R02	4,0	1,58
R03	4,0	1,12
R04	4,0	0,38
R05	4,0	0,32
R06	4,0	0,78
R07	4,0	0,54
R08	4,0	0,64
R09	4,0	0,83
R10	4,0	0,02
R11	4,0	0,02
R12	4,0	0,05
R13	4,0	0,27
R14	1,0	0,26
R15	1,0	0,17
R16	4,0	0,17
R17	4,0	0,02
R18	1,0	0,09
R19	4,0	2,55

Tabella 5 – Risultati delle stime delle emissioni odorigene

Si può notare che l'edificio R19 viene caratterizzato con una concentrazione di odore (98° percentile PtM su base annua) pari a 2.55 Oue/mc quindi confacente con la presenza di un edificio produttivo (valore di accettabilità 4 OUE 98° PTM) ma non con un edificio sensibile nel quale porre una scuola (valore di accettabilità 1 OUE 98° PTM).

Si evidenzia che l'edificio R1 è caratterizzato da una concentrazione di odore 98° percentile PTM su base annua vicina al rispettivo valore massimo di accettabilità in funzione della classe (3.89 OUE/mc rispetto a 4 OUE/mc)

... omissis...

Conclusione valutazione modello previsionale.

Non si rilevano elementi che evidenzino criticità nel merito dell'impatto odorigeno nei confronti degli edifici che circondano la ditta Plastisavio; i valori di concentrazione di odore 98° percentile PTM su base annua, evidenziano valori che rispettano i valori di accettabilità dell'impatto odorigeno presso i ricettori sensibili in funzione della rispettiva classe di sensibilità. In base alle risultanze del modello di diffusione previsionale presentato dalla ditta Plastisavio, al momento attuale non si rileva la necessità di implementare ulteriori sistemi di abbattimento.

La criticità indotta dalla presenza di classi scolastiche presso l'edificio della protezione Civile E19 è stata risolta con lo spostamento delle classi stesse.

Si evidenzia che l'edificio R1 è caratterizzato da una concentrazione di odore 98° percentile PTM su base annua vicina al rispettivo valore massimo di accettabilità in funzione della classe (3.89 OUE/mc rispetto a 4 OUE/mc).

Per migliorare ulteriormente la condizione attuale si consiglia all'azienda una maggiore segregazione delle sorgenti areali presenti sul lato ingresso dell'azienda, che come evidenziato nel modello, costituiscono una quota parte importante dell'emissione odorigena complessiva dell'azienda. In questo senso anche una riduzione dello stoccaggio di materie prime presenti nel piazzale dell'azienda concorrerà ad abbattere l'impatto odorigeno complessivo verso il territorio circostante”.

Con PEC del 22/12/2023, acquisita al PG/2023/219817 del 27/12/2023, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica ha trasmesso al Comune di Mercato Saraceno e ad Arpae SAC di Forlì-Cesena le proprie valutazioni in merito alla relazione di impatto odorigeno di livello 2 di seguito riportate:

“Oggetto: Richiesta valutazioni in merito alla relazione di impatto odorigeno di livello 2. _ Plastisavio SPA, Via della Liberazione 25 Mercato Saraceno (ns prot. 2023/0305269/A del 20/11/2023) e Aggiornamento rilevazioni in prossimita' della sede di Protezione Civile sita in Mercato Saraceno Via della Liberazione n.21/A_ Risccontro a Vs nota del 05/09/2023 (ns prot.2023/0323046/A del 07 /12/2023).

In risposta alle valutazioni richieste alla scrivente U.O. Igiene e Sanita' Pubblica inerenti i due documenti in oggetto,

premesso che trattasi di problematica gia' affrontata per quanto di specifica competenza in sede di procedimento ambientale per modifica sostanziale di AUA presentata dalla Ditta Plastisavio in data 22/03/2022, con conseguente prescrizione di realizzazione della relazione di impatto odorigeno di livello 2 (trasmessaci con ns prot. 2023/0305269/A del 20/11/2023)

alla luce di ulteriori segnalazioni attinenti l'inconveniente igienico sanitario rappresentato da esalazioni moleste pervenute al ns Servizio in data 11/10/2023 da parte di genitori di alunni frequentanti la struttura scolastica temporanea in oggetto, confermate da conseguente sopralluogo di ns personale,

preso atto degli esiti degli studi sulla qualita' dell'aria svolti da ARPAE nel 2017 (indagine specifica con campionamenti nell'area artigianale di Mercato Saraceno) e nel 2019 (monitoraggio della qualita' dell'aria a Mercato Saraceno), indicanti “un sostanziale rispetto dei limiti previsti dalla specifica normativa per gli inquinanti monitorati”

preso atto delle conclusioni di ARPAE nel documento ns prot. 2023/0323046/A del 07/12/2023 circa il fatto che “le valutazioni modellistiche sugli odori hanno evidenziato valori di non accettabilita' per i recettori sensibili”

alla luce della normativa vigente relativa alle Industrie Insalubri (D.M. 05 settembre 1994), quale è da ritenersi la Ditta Plastisavio (I Classe) e in coerenza con i riferimenti legislativi relativi agli edifici scolastici (D.M. 18/12/1975) come di seguito testualmente riportato :

“ Per quanto riguarda le condizioni ambientali, la scuola dovra' essere ubicata :

- In localita' aperta, possibilmente alberata e ricca di verde, che consenta il massimo soleggiamento o che sia comunque una delle migliori in rapporto al luogo*
- lontana da depositi e da scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da strade di grande traffico, da strade ferrate e da aeroporti con intenso traffico, da industrie rumorose e dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive, da cimiteri e da tutte quelle attrezzature urbane che possono comunque arrecare danno o disagio all'attivitaa' della scuola stessa*
- in localita' non esposta a venti fastidiosi e non situata sottovento a zone da cui possono provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli”*

Si richiedono, visto quanto sopra riportato, le azioni ed i provvedimenti di specifica competenza di codesta Amministrazione Comunale atti a trovare una diversa dislocazione per la sede scolastica temporanea di cui trattasi, la cui presenza è incompatibile con l'attuale contesto territoriale industriale circostante.”

Con PEC del 23/10/2023, acquisita al PG/2023/180166, la ditta ha inoltre presentato una comunicazione di modifica non sostanziale, che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, è inerente a quanto di seguito riportato:

- a) dismissione dell'impianto di cui alla emissione E6 “Estrusore lastre”;
- b) collocazione del nuovo impianto già autorizzato di cui alla emissione E23 “Estrusore TR 160/2” nella posizione della emissione dismessa E6;
- c) collocazione in diversa posizione anche dell'impianto di cui alla emissione E22 “Estrusore TR 160/1”.

Con nota PG/2023/192593 del 13/11/2023, aggiornata in data 20/12/2023 PG/2023/215849, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Con nota PG/2023/192595 del 13/11/2023, aggiornata in data 20/12/2023 PG/2023/215855, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, tenuto conto del contesto in cui è insediato lo stabilimento e delle possibili emissioni odorigene derivanti dall'attività svolta dalla Ditta, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 12/01/2024 prot. 6445/2024, acquisita al prot. PG/2024/6518 del 15/01/2024, ha fatto pervenire il proprio parere favorevole circa la comunicazione di modifica non sostanziale del 23/10/2023, di seguito riportato:

“In relazione alla richiesta in oggetto (ns prot. 2023/0334798/A del 20/12/2023), valutata la documentazione agli atti, comprensiva della risposta della Ditta in oggetto alle integrazioni richieste (ns prot. 2023/0331554/A del 18/12/2023);

preso atto delle conclusioni di ARPAE nel documento ns prot. 2023/0323046/A del 07/12/2023 circa il fatto che “le valutazioni modellistiche sugli odori hanno evidenziato valori di non accettabilità per i recettori sensibili”;

considerato il programmato spostamento delle classi della Scuola Elementare A. Ricchi di Mercato Saraceno dalla loro collocazione presso la sede della Protezione Civile;

tenuto conto che l'emissione E23 sostituisce l'emissione E6 con un aumento di portata inferiore al 10% (passando da 7.000 Nmc/h a 7.500 Nmc/h) e che i camini delle emissioni hanno un'altezza di 12 metri, con orientamento verticale delle bocche di uscita per un maggiore innalzamento (dinamico) del pennacchio di emissione;

si esprime, per quanto di specifica competenza della U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Parere Favorevole.

Si precisa che, in caso di segnalazioni di inconvenienti igienico sanitari da parte di residenti che vivono in tale contesto territoriale misto, si resta disponibili nei confronti dell'Autorità Sanitaria Comunale per la valutazione degli eventuali ulteriori provvedimenti da adottare”.

Vista la relazione tecnica PG/2024/20607 del 01/02/2024 prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva circa la comunicazione di modifica non sostanziale del 23/10/2023, nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, come di seguito riportato:

“...omissis...”

L'estrusore di polistirene denominato TR 160/2 sostituirà l'estrusione lastre che dava origine a E6. In base a quanto dichiarato dall'azienda non risultano differenze sostanziali tra i due impianti, con un aumento della portata volumetrica all'emissione inferiore al 10%.

Facendo riferimento alla relazione di Il livello dell'impatto odorigeno presentata nel 2023 si evidenzia la prospicenza del ricettore R1 che presentava, in base ai calcoli con modello previsionale, valori di concentrazione di odore 98° PtM pari a 3.89 OUE/mc non lontana dal rispettivo valore massimo di accettabilità in funzione della classe (3.89 OUE/mc rispetto a 4 OUE/mc). I ricettori R2, R3 ed R4 mostravano valori di concentrazione di odore a più bassi e lontani dal valore di riferimento (rispettivamente 1.58, 1.12 e 2.55 OUE/mc rispetto a 4.0 OUE/mc).

Si rimarca pertanto il fatto di tenere sotto osservazione da parte della Ditta questa situazione minimizzando le possibili situazioni (es. marcia non a regime dell'estrusore) che possano generare anomale emissioni di sostanze odorigene.

... omissis...

In relazione all'emissione E22 Estrusore TR 160/1, questa verrà collocata in posizione piu' baricentrica dello stabilimento e piu' distante dai ricettori individuati nella relazione di 2° livello. L'altezza delle emissioni dei due impianti posta a 12 metri, concorrerà ad agevolare la dispersione degli inquinanti e sostanze odorigene emessi.

Conclusioni

In relazione alle richieste dell'azienda non si rilevano elementi ostativi.

Si raccomanda in generale una sorveglianza dell'azienda focalizzata sulla matrice odori essendo localizzata in un'area artigianale che in passato ha visto la presentazione di esposti su questa matrice ambientale”.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la modifica comunicata in data 23/10/2023 si configura come “non sostanziale”, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che, con la dismissione dell'impianto di cui alla emissione E6 “Estrusore lastre” e la collocazione in diversa posizione degli impianti, già autorizzati e in fase di messa a regime, di cui alle emissioni E22 “Estrusore TR 160/1” ed E23 “Estrusore TR 160/2”, non vengono richiesti né una variazione qualitativa né un aumento degli inquinanti autorizzati.

Sulla base delle relazioni tecniche del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e dei pareri dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica sopra citati, si è ritenuto che:

- non vi fossero motivi per diniegare, entro i 60 giorni previsti dall'art 6 del DPR 59/2013, la modifica non sostanziale comunicata in data 23/10/2023;
- la Ditta con l'invio della relazione tecnica di livello 2 di cui alla PEC del 20/07/2023 acquisita al PG/2023/126474, abbia ottemperato a quanto stabilito dalla prescrizione n. 2, senza la necessità di provvedere alla installazione di impianti di abbattimento, ma con le raccomandazioni espresse da Arpa Servizio Territoriale.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, visto quanto sopra, ritenuto che vi fosse la necessità comunque di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente come di seguito indicato:

- eliminazione della emissione E6 “Estrusore lastre” dal Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, in quanto da dismettere come comunicato dalla Ditta;
- eliminazione della prescrizione n. 2. del paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, in quanto si è ritenuto che la Ditta con l'invio della relazione tecnica di livello 2 di cui alla PEC del 20/07/2023 acquisita al PG/2023/126474, abbia ottemperato a tale prescrizione, senza la necessità di provvedere alla installazione di impianti di abbattimento ma con le raccomandazioni relative alla matrice odori contenute nelle valutazioni sopra riportate;
- eliminazione delle prescrizioni n. 4. e n. 5 del paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, in quanto la Ditta ha già ottemperato alle stesse;
- modifica delle prescrizioni n. 6., 7., e 8. del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, eliminando il riferimento delle emissioni per cui la ditta ha già ottemperato a quanto specificatamente richiesto, come segue:
 - “La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica

Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Mercato Saraceno la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni nuove E15 ed E18**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

- **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni nuove E15 ed E18** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni (per ognuno degli inquinanti per cui è stabilito un valore limite) e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate”.
- modifica della prescrizione n. 10 del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, eliminando il riferimento alla emissione dismessa E6, come segue:

“La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio analitico delle emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E13, E15, E17, E18, E21, E22, E23, e E24 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato”;
- aggiornamento di alcune prescrizioni ed inserimento di nuove in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae;
- rinumerazione delle prescrizioni del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” a seguito delle variazioni di cui sopra;
- inserimento del Paragrafo D. “**EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE: RACCOMANDAZIONI**” con le raccomandazioni che seguono:
 - I. “Nel merito dell'impatto odorigeno nei confronti degli edifici che circondano la ditta Plastisavio, con particolare riferimento all'edificio R1, per migliorare ulteriormente la condizione attuale si consiglia all'azienda una maggiore segregazione delle sorgenti areali presenti sul lato ingresso dell'azienda, che come evidenziato nel modello, costituiscono una quota parte importante dell'emissione odorigena complessiva dell'azienda. In questo senso anche una riduzione dello stoccaggio di materie prime presenti nel piazzale dell'azienda concorrerà ad abbattere l'impatto odorigeno complessivo verso il territorio circostante.
 - II. Per quanto riguarda l'estrusore di polistirene denominato TR 160/2 di cui alla emissione E23, si rimarca pertanto il fatto di tenere sotto osservazione da parte della Ditta questa situazione minimizzando le possibili situazioni (es. marcia non a regime dell'estrusore) che possano generare anomale emissioni di sostanze odorigene.
 - III. Si raccomanda in generale una sorveglianza da parte della Ditta focalizzata sulla matrice odori essendo localizzata in un'area artigianale che in passato ha visto la presentazione di esposti su questa matrice ambientale”.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, del parere Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, ha

consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/04/2017 prot. 17344 e successivi aggiornamenti, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 23/10/2023, acquisita al protocollo PG/2023/180166, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE: VALORI LIMITE DI EMISSIONI E PRESCRIZIONI

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dallo stabilimento di lavorazione materie plastiche sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni** indicate in questo e nei successivi punti del presente paragrafo C.:

EMISSIONE E1 – ESTRUSORE TR 100/1

EMISSIONE E2 – ESTRUSORE TR 90

EMISSIONE E3 – ESTRUSORE TR 100/2

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	20	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE E4 – ESTRUSORE TR 100/3

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	20	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE E5 – ESTRUSORE LASTRE

EMISSIONE E13 – ESTRUSORE LASTRE TR 120/3

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	20	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE E15 – COGENERATORE (1,045 MW, a metano) - Medio impianto di combustione nuovo

Portata massima	1.900	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	50	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	95	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	240	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

EMISSIONE E17 – TRAFILA GRANULI REPARTO MULINI

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	20	mg/Nmc

EMISSIONE E18 – SFIATI TRAFILE REPARTO MULINI

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	20	mg/Nmc

EMISSIONE E19 – ASPIRAZIONE MULINI E SILI REPARTO MULINI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	22.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	9	mg/Nmc

EMISSIONE E20 – TRASPORTO PNEUMATICO REPARTO ESTRUSIONE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	1.400	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E21 – ESTRUSORE LASTRE TR100/4 AMUT
EMISSIONE E22 – ESTRUSORE TR160/1
EMISSIONE E23 – ESTRUSORE TR160/2

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Composti Organici Volatili espressi come
Carbonio Organico Totale (COT)

	20	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E24 – TRIGENERATORE (5,368 MW, a metano) - Medio impianto di combustione nuovo

Impianto di abbattimento: DeNOx SCR (catalizzatore con iniezione di urea)

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	50	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	95	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	240	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

EMISSIONE E25 – SELEZIONE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	13.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

- In caso di eventuali segnalazioni di inconvenienti igienico sanitari, con riferimento anche ad esalazioni maleodoranti, da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, in qualità di autorità competente, potrà predisporre ulteriori prescrizioni o misure cautelative, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Mercato Saraceno la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni nuove E15 ed E18**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.

5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni nuove E15 ed E18** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvede ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni (per ognuno degli inquinanti per cui è stabilito un valore limite) e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
6. La riattivazione della **emissione E2**, attualmente sospesa, dovrà essere preventivamente comunicata, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Mercato Saraceno. **Entro 30 giorni** successivi alla data di riattivazione comunicata, dovrà essere effettuato un monitoraggio della emissione.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio analitico delle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E13, E15, E17, E18, E21, E22, E23, e E24** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. Il monitoraggio periodico alle **emissioni E19, E20 e E25** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento delle polveri. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile per E19 e E25, e settimanale per E20, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 11. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
9. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro di cui al successivo punto 11. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

10. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E19, E20, E24 e E25** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 11.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili, effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E19 e E25**, e alle ispezioni settimanali, effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E20**, così come richiesto al precedente punto 8;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **E19, E20, E24 e E25**, così come richiesto al precedente punto 10;
 - dovrà essere annotata la data di fermata dei punti di emissione autorizzati eventualmente inattivi per un periodo prolungato, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, così come richiesto al precedente punto 9.
12. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato

rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

13. Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di misura/campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

14. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'**accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della

postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza

15. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

16. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE: RACCOMANDAZIONI

- I. Nel merito dell'impatto odorigeno nei confronti degli edifici che circondano la ditta Plastisavio, con particolare riferimento all'edificio R1, per migliorare ulteriormente la condizione attuale si consiglia all'azienda una maggiore segregazione delle sorgenti areali presenti sul lato ingresso dell'azienda, che come evidenziato nel modello, costituiscono una quota parte importante dell'emissione odorigena complessiva dell'azienda. In questo senso anche una riduzione dello stoccaggio di materie prime presenti nel piazzale dell'azienda concorrerà ad abbattere l'impatto odorigeno complessivo verso il territorio circostante.
- II. Per quanto riguarda l'estrusore di polistirene denominato TR 160/2 di cui alla emissione E23, si rimarca pertanto il fatto di tenere sotto osservazione da parte della Ditta questa situazione minimizzando le possibili situazioni (es. marcia non a regime dell'estrusore) che possano generare anomale emissioni di sostanze odorigene.
- III. Si raccomanda in generale una sorveglianza da parte della Ditta focalizzata sulla matrice odori essendo localizzata in un'area artigianale che in passato ha visto la presentazione di esposti su questa matrice ambientale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.